CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/FPC/ac

Roma, 2 dicembre 2022

Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Parma

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 159/2022_formazione professionale continua: riportabilità cfp minimi SAF

Con il quesito formulato il 5 agosto 2022 l'Ordine chiede se la partecipazione negli anni 2021 e 2022 ad un corso di alta formazione SAF dispensi l'iscritto dall'obbligo di conseguire minimo 20 crediti formativi professionali (cfp) l'anno nel triennio in corso o nel triennio 2023-2025.

Considerato che l'articolo 5, co. 5, del Regolamento per la formazione professionale continua prevede espressamente che i cfp acquisiti mediante la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati dalle SAF possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale senza la necessità di conseguire almeno 20 cfp l'anno, si può affermare che la partecipazione ad un corso SAF negli anni 2021-2022 esenti l'iscritto dall'obbligo di conseguire i 20 crediti formativi minimi annuali in ciascun anno del triennio 2020-2022.

Per effetto del combinato disposto dei commi 5[1] e 6[2] dell'articolo 5, del Regolamento per la formazione professionale continua, si può ritenere, inoltre, che il maggior numero di crediti formativi conseguiti nel

---

[1]Articolo 5, co. 5, del Regolamento per la formazione professionale continua:
"I crediti formativi professionali acquisiti mediante la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati dalle SAF possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, senza la necessità di dover conseguire i 20 crediti formativi minimi annuali".

[2]Articolo 5, co. 6, del Regolamento per la formazione professionale continua:
"I crediti formativi acquisiti mediante la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati dalle SAF possono essere utilizzati per l'assolvimento dell'obbligo formativo di due trienni consecutivi. Nel caso in cui nel primo triennio la

triennio 2020-2022 per la partecipazione ad un corso di alta formazione realizzato da una SAF sia valevole per l'assolvimento dell'obbligo formativo del triennio 2023-2025, senza la necessità di dover conseguire i 20 crediti formativi minimi annuali.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio

partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati dalle SAF consenta di acquisire un numero di crediti formativi maggiore di quelli necessari all'assolvimento del relativo obbligo formativo, i crediti eccedenti potranno essere utilizzati per l'assolvimento dell'obbligo formativo del triennio successivo. Nel caso in cui il corso/modulo realizzato dalla SAF si sviluppi su due trienni formativi, nel primo triennio saranno attribuiti solo i crediti formativi relativi al numero di ore di corso/modulo effettivamente svolte nello stesso triennio".